

COMUNE DI VILLAPUTZU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 13 Del 25-05-15

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 12:30, presso questa Sede Municipale, il Dott. VINCENZO BASCIU nella sua qualità di Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente della R.A.S. n. 54 del 20/05/2014, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa MARIA LUCIA CHESSA in apposita seduta, regolarmente convocata. Presa in esame la proposta di delibera in oggetto.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- ☐ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE;
Il Responsabile F.to Maria Lucia Chessa
- ☐ Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE;
Il Responsabile F.to Rossella Sestu

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Con i poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO che:

- l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che con deliberazione commissariale con poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 17/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, che al capo B regola l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel territorio del Comune di Villaputzu;

CONSIDERATO che con deliberazione commissariale con poteri del Consiglio Comunale n. 7 dell'11/05/2015 sono state apportate al suddetto Regolamento IUC le seguenti modificazioni:

- Il terzo comma dell'art. 5. B viene così sostituito: “ *Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/92 e secondo i coefficienti di aggiornamento stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2015 .*”
- Il sesto comma dell'art. 5. B viene così sostituito: “ *Il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica e, pertanto, è esente dal pagamento dell'imposta prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 4/2015, convertito in L. n. 34/2015.*”
- Il terzo comma dell'art. 7.B viene così sostituito: “*Come già previsto all'art. 5.B , sesto comma, del presente Regolamento, il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica e, pertanto, è esente dal pagamento dell'imposta prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 4/2015, convertito in L. n. 34/2015.*”
- Il primo comma dell'art. 10.B, lett. g) viene così sostituito: “*i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;*”
- Il primo comma dell'art. 10.B, lett. i) viene così sostituito: “ *i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;*”

RICHIAMATO il comma 169 dell'articolo 1 della Legge n.296/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il D.M. 24 dicembre 2014 che ha differito al 31/03/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;
- il D.M. 16 marzo 2015 che ha differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 il

- termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali;
- il D.M. 13 maggio 2015 che ha differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali;

RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 20 del 11/05/2015 con la quale vengono approvate le aliquote I.M.U. per l'anno 2015;

VISTI:

- il comma 6 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 a norma del quale: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";
- i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, con cui sono definite le aliquote da applicare ai fini IMU ed i margini di modifica delle stesse, in aumento o in diminuzione;

VISTE le modifiche introdotte alla disciplina IMU dai commi 707 e 708 dell'articolo 1 della legge 147/2013 con cui, tra l'altro, è stabilito che "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011;

RICHIAMATO l'art.10. B del Regolamento IUC, avente ad oggetto le "Esenzioni", di seguito riportato integralmente:

"1. Sono esenti dall'imposta:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n.984. Il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;

- h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;
- j. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- k. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- m. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- n. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica ;
- p. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- q. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”

RITENUTO doveroso specificare che Il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica e, pertanto, è esente dal pagamento dell'imposta prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 4/2015, convertito in L. n. 34/2015.

RICHIAMATO per intero l'articolo 11.B del Regolamento Comunale IUC, avente ad oggetto “Assimilazioni all'abitazione principale e riduzioni”, in particolare l'ultima parte della lett. b) del primo comma, che prevede che *“Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23 maggio 2014, a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel*

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTE le deliberazioni:

- della Giunta Comunale n. 23 del 17/07/2014 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2014;
- del Consiglio Comunale n. 18 del 25.08.2014 con cui sono state approvate le aliquote per l'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

RITENUTO opportuno, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2015, confermare le aliquote nella misura determinata dalle succitate deliberazioni come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA DI BASE: 0,86 PERCENTO**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PERCENTO**

TENUTO CONTO che la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2015 a norma del comma 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006;

VISTO il Regolamento comunale IUC, che al capo B regola l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU nel territorio del comune di Villaputzu;

VISTA la Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 68/2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2015, di aggiornamento dei coefficienti agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2015, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI, altresì:

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tributi, Patrimonio, Demanio e Catasto, e dell'Area Economica Finanziaria ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

1)-Di stabilire le aliquote ai fini IMU nel territorio del Comune di Villaputzu per l'anno 2015 nella misura così specificata:

- ALIQUOTA DI BASE: 0,86 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO.

2)-Di determinare per l'applicazione IMU anno 2015 la seguente detrazione: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3)-Di applicare ai fini IMU 2015 le assimilazioni all'abitazione principale e le riduzioni previste dagli artt. 10.B e 11. B del Regolamento Comunale istitutivo della IUC, approvato dal Commissario con poteri di Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 17/07/2014 e così come modificato dalla deliberazione del Commissario straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 7 del 11/05/2015.

4)-Di dare atto che tali aliquote, detrazioni e riduzioni decorrono dal 1° gennaio 2015.

5)- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC.

6)-Di stabilire che la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché il Regolamento dell'IMU, dovranno essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del "Portale del federalismo fiscale" mediante trasmissione telematica, al fine della pubblicazione nell'apposito sito informatico ministeriale, di cui al D. Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

7)-Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente

F.to CHESSA MARIA LUCIA

F.to BASCIU VINCENZO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Funzionario incaricato

Prot. n. 4257 del 27-05-15

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

-CHE la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi dal 27-05-15 al 11-06-15.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHESSA MARIA LUCIA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-05-15 :

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
- ☐ Perché Decorso 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHESSA MARIA LUCIA